

SECONDA TORNATA DEL 31 MAGGIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE RINELLI

SOMMARIO. Seguita della discussione del progetto di legge del deputato Demarchi per la limitazione degli stipendi e delle pensioni. — *Emendamento del deputato Jacquemoud A.* — *Spiegazioni del deputato Rosellini, relatore.* — *Parole del deputato Lanza contro l'emendamento.* — *Osservazioni del ministro per l'interno.* — *Obbiezioni del presidente.* — *Questione incidentale a cui prendono parte il presidente e i deputati Barbier, Mellana, e Jacquemoud Antonio.* — *Adozione degli articoli 5, 6 e 7.* — *Discussione sull'articolo 8.* — *Emendamento soppressivo del deputato Cavour.* — *Emendamento del deputato Gastinelli.* — *Adozione dell'articolo 8.* — *Discussione dell'articolo 9.* — *Emendamento del deputato Pescatore.* — *Di chiarazione in contrario del ministro dell'interno.* — *Approvazione dell'articolo 9.* — *Discussione dell'articolo 10, e sua reiezione.* — *Adozione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 9 pomeridiane.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, che viene interrotto stante l'arrivo di molti deputati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO DEMARCHI SULLA LIMITAZIONE DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge del deputato Demarchi.

La Camera ricorderà (1) che si era rimandato il progetto alla Commissione, coll'incarico di coordinarlo colle massime state proposte e sostenute dai deputati Chiò, Tecchio, Cadorna e Quaglia: essa ha formolati due articoli d'aggiunta che formano il 5° e il 6°. Ne darò lettura:

« Art. 5. Si procederà inoltre, colle regole prescritte al paragrafo 2 dell'articolo 4, alla revisione degli assegni fatti per l'addietro sotto il titolo di maggiori assegnamenti, di sussidi, di pensioni di attività, d'aspettativa, di disponibilità, o di qualsivoglia altra denominazione.

« Art. 6. Le riduzioni contemplate nei precedenti articoli 4 e 5 avranno effetto non più tardi del 1° luglio 1851. »

Si fecero inoltre alcune mutazioni ai successivi articoli che vedremo a suo luogo.

Pongo intanto in discussione l'articolo 5 proposto dalla Commissione.

JACQUEMOUD ANTONIO. Je tiendrais à avoir une déclaration de la part de la Commission. Il est bien établi dans les articles 4 et 5 que l'on procèdera à une révision de toutes les anciennes pensions; mai de quelle manière se fera cette révision? Aura-t-elle lieu par l'entremise du Gouvernement ou au moyen d'une Commission nomée par la Chambre? D'après ce qu'il me parait avoir entendu dans la dernière séance, où il a été question de cette révision, plusieurs orateurs, monsieur Tecchio entre autres, si je ne me trompe, pensaient qu'il était tout naturel que la révision fût commise aux soins du Gouvernement. Quant à moi, je ne partage

(1) Veggasi la tornata del 29 maggio.

pas cette opinion. La révision en question devant soulever beaucoup de difficultés en ce qui touche les principes qui doivent présider à la liquidation des pensions diverses, il est rationnel, à mon sens, que les études soient faites et les règles posées par une Commission autre que celle qui serait nommée par le pouvoir exécutif.

Si cette révision se fait au moyen d'une Commission spéciale, comme cela s'est déjà pratiqué en Angleterre, alors je comprends qu'elle puisse s'exécuter avec quelque précision; mais alors je voudrais qu'en faisant la présente loi, la Chambre nommât une Commission qui serait chargée de procéder à cette révision.

Si la Commission de la présente loi voulait bien nous donner des éclaircissements à cet égard, je crois que les débats seraient de beaucoup abrégés, et que l'on saurait un peu à quoi s'en tenir.

Actuellement, messieurs, et il faut en convenir, nous flottons dans la vague. Des explications sont nécessaires. Si nous ne nous entendons pas d'une manière nette et précise sur le moyen par lequel la révision des anciennes pensions doit avoir lieu, cette révision, soyez-en sûrs, n'aura pas son effet. Dès lors la présente loi serait d'avance frappée de stérilité.

ROSELLINI, relatore. Nel progetto primitivo della Commissione non era fatta parola di questa revisione degli stipendi e delle pensioni: il principio di questa revisione è stato introdotto nel corso della discussione sulla proposta, se non erro, del deputato Cadorna.

Per quanto io mi possa ricordare, nulla si disse nella prima discussione della proposta Cadorna intorno al modo di procedere a questa revisione: non si disse chi sarebbe incaricato di farla, se il Governo od una Commissione apposita; non mi pare che questa quistione sia stata trattata, od almeno che sia stata in qualche modo decisa; ond'è che neanche la vostra Commissione ha creduto di doversene occupare, nè io potrei rispondere, come relatore, al dubbio mosso dall'onorevole deputato Jacquemoud.

CADORNA. Io non vedo importanza nella proposta che venne testè fatta dall'onorevole proepinante. Osservo soltanto che ad ogni modo sarà poi necessario che la Camera componga per questo una Commissione e che il Governo vi intervenga, perchè i documenti che sono necessari ad esami-

narsi, per far bene questa revisione, sono tutti in mano del Governo, e nessun altro ce li potrebbe somministrare.

DEMARCHI. Io farò osservare che coll'aggiunta proposta dalla Commissione si è già fatta una variazione all'articolo primitivo, la dove si dice che in pari tempo il Governo presenterà una o più leggi che provvedano all'esecuzione delle altre parti della legge presentata; per la qual cosa parmi che non si possa dubitare che questa questione non venga in ogni modo sottoposta alla sanzione del Parlamento in forma di legge.

PRESIDENTE. Mi pare basti che la legge stabilisca le norme, secondo le quali deve procedersi alla revisione, senza che rimanga poi alla Camera il debito d'ingerirsi nella sua esecuzione. La revisione è un atto tutto proprio del potere esecutivo, ed il Parlamento avrà poi mille modi di controllo, per esaminare se questa operazione sia stata fatta in conformità della legge.

JACQUEMOUR ANTONIO. L'accorderai autant qu'il le voudra, à M. le président, qu'en effet l'on a établi des règles à l'article 4, d'après lesquelles la révision des pensions doit s'opérer. J'ai moi-même insisté que ces règles formulées fussent adoptées par la Chambre. Aussi il a été établi en maxime générale, entendons-nous bien, en maxime générale seulement, que les pensions qui auraient été accordées en conformité des lois et des règlements anciennement en vigueur, seront maintenues et conservées, pourvu qu'elles ne dépassent pas les limites de 8000 francs que nous posons dans cette loi.

De plus, il a été statué que les pensions qui, tout en n'excédant pas le maximum de 8000 francs, auraient pourtant été portées à un taux de faveur, qui serait en contravention des anciennes lois et règlements émanés en exécution de ces lois sur la matière, seraient ramenées par la réduction aux limites posées par ladite ancienne législation, et cela parce que nous tenons à respecter les anciens droits acquis légitimement. Mais pour cela il faut savoir quelles sont les lois antérieures qui ont présidé à l'allocation des pensions: il importe d'apprécier les règlements en vertu desquels les pensions ont été accordées. Il est impossible d'établir les droits des pensionnaires si l'on n'examine pas de près la matière, si l'on ne statue pas avant tout que les dispositions qui donnent droit à ces pensions sont vraiment des actes législatifs. Or, je crois qu'il n'y a qu'une Commission nommée par la Chambre qui puisse décider sur ce point, qui est purement législatif. Une fois que ce point purement législatif serait établi, le Gouvernement pourrait, en partant de ces règles admises, nous proposer des modifications; mais encore une fois, il faut auparavant que le point de départ soit fixé. Il faut que nous soyons d'accord sur la nature et le caractère des anciennes dispositions auxquelles il doit être donné force de loi. Il a encore à cet égard une grande obscurité. Différemment, je ne comprends pas comment pourrait avoir lieu la révision. Ainsi, il est de toute nécessité qu'une Commission soit nommée pour cette révision.

ROSELLINI, relatore. Io debbo far osservare all'onorevole deputato Jacquemoud che nell'articolo 4 è già detto che le norme le quali dovranno regolare questa revisione saranno le leggi ed i regolamenti già emanati su questo proposito: e dove ciò non bastasse all'onorevole deputato, parmi che l'osservazione ultimamente fatta dal deputato Demarchi possa dileguare ogni dubbio. O che questo lavoro della revisione sia fatto dal Governo, ovvero che sia fatto da un'apposita Commissione, il risultamento di esso dovrà essere sottoposto in forma di legge alla sanzione del Parlamento,

come è detto espressamente nell'articolo ultimo del progetto della Commissione: questo articolo porta che il Governo dovrà presentare un progetto di legge il quale provveda all'esecuzione delle varie parti della legge presenterà fra queste parti, cioè anche la revisione delle pensioni: di ogni altro assegnamento; si vede dunque che la Camera, anzi che i poteri dello Stato dovranno definitivamente sancire i provvedimenti concernenti la revisione di cui si tratta. Ciò parmi dovrebbe bastare a dileguare gli scrupoli del deputato Jacquemoud; in tal guisa non potranno aver luogo quegli arbitrii che egli teme.

JACQUEMOUR ANTONIO. L'établissement d'une grande Commission législative proprement dite entraînerait en ce moment des inconvénients et des longueurs; car une telle Commission nécessiterait la participation des autres pouvoirs de l'Etat. Il faudrait alors qu'elle fût instituée par une loi spéciale, comme l'était en France la Commission de la révision administrative pour l'examen de tout ce qui avait rapport au budget, sous le règne de Louis-Philippe. Cette Commission, instituée par loi, a rendu au trésor de l'Etat plusieurs éminents services, en explorant et en émanant des milliers d'abus qui se glissaient sans cesse dans la formation des budgets. Nous serons obligés, nous-mêmes, si nous voulons procéder sérieusement dans la voie des améliorations financières, de créer chez nous prochainement une semblable Commission de révision administrative. Cette Commission examinerait, d'une manière toute spéciale, la multiple question des emplois, des traitements et des pensions.

En attendant, il importe que la Chambre nomme une Commission chargée de revoir et d'examiner les lois et les dispositions réglementaires anciennes, en vertu et aux termes desquelles doit s'opérer la révision des pensions octroyées sous le vieux régime. Le Gouvernement n'est pas encore d'accord avec la Chambre sur la question de savoir à quelles dispositions et règlements anciens on doit donner un réel caractère législatifs, c'est pourtant la première et essentielle question à vider. Cette question préalable ne peut être gardée et éclairée que par une Commission, sur le travail de laquelle nous prononcerons.

LANZA. L'emendamento dell'onorevole deputato Jacquemoud sarebbe appoggiato sopra la considerazione che non è facile cosa il definire quali siano i decreti reali e gli atti che hanno forza di legge; dal qual principio egli deduce la conseguenza che senza stabilire prima quali siano questi atti aventi forza di legge, il potere esecutivo non avrebbe quelle norme precise che si richiedono onde procedere alla revisione di queste pensioni. Ma se in ciò solamente consiste la difficoltà messa innanzi dall'onorevole deputato dottore Jacquemoud, e se a quest'unico scopo tende il suo emendamento, pare a me che sia facilmente solubile tale difficoltà, considerata dal Codice civile in modo abbastanza preciso definito: che cosa si debba intendere per legge; il Codice civile definisce che per legge si debbono intendere gli editti e le lettere patenti le quali sono emanate colle norme stabilite nello stesso Codice civile, norme che ognuno può leggere nello stesso Codice che ora per brevità io tralascio di leggere. Essendo quindi abbastanza stabilito questo punto, ed essendo a sufficienza riconosciuto avere il Governo una norma sicura per procedere alla revisione delle pensioni, io stimo superflua la proposta del dottore Jacquemoud.

L'articolo della Commissione aggiunge poi i regolamenti, ma li qualifica come regolamenti emanati in conseguenza della legge, i quali perciò non sono che una spiegazione della medesima. Essi non sono altro in sostanza che le norme che rō-

golano il modo d'applicazione delle leggi e delle lettere patenti, o dei regi editti. Dunque anche la seconda parte stabilita nell'articolo della Commissione mi pare abbastanza precisa per non abbisognare d'ulteriori chiarimenti onde il Governo abbia ad attenervisi. Del resto, rifletta l'onorevole deputato dottore Jacquemoud che quando si volesse incaricare una Commissione della Camera di questa revisione, tanto improbo le riuscirebbe questo lavoro, che essa difficilmente ne potrebbe venire a capo. Si lasci al Governo questa responsabilità di fare il lavoro, secondo le norme stabilite da lui stesso; poi, qualora il Governo si discosti dalla linea tracciata, alla Camera non mancheranno mezzi onde poter ciò riconoscere e richiamarlo.

Quando si esaminerà, per esempio, il rendiconto del bilancio, allora sarà il caso di riconoscere se tutte le pensioni saranno veramente stabilite secondo le norme prescritte nella legge che stiamo discutendo. Cominciamo a versare per quanto è possibile la responsabilità sul Governo, ed a lasciarli intera la responsabilità de' suoi atti, e poi la Camera non sarà chiamata che a controllare questi atti medesimi. Per queste ragioni credo adunque che si potrebbe fare a meno dell'emendamento Jacquemoud. Le disposizioni della legge attuale sono più che sufficienti per garantire che le norme da essa prescritte saranno rispettate.

CALVANO, ministro dell'interno. Io pregherei la Camera a poter riportare la sua attenzione sopra una circostanza di fatto che in tutte queste disposizioni mi pare non sia stata abbastanza avvertita.

Si parlò di pensioni stabilite in forza di legge o di regolamenti fatti in esecuzione di queste medesime leggi. Ora ritenga la Camera che prima non esisteva disposizione legislativa che prescrivesse che per le pensioni di ritiro o per trattamenti vi dovesse essere una legge, come non ve n'era alcuna che stabilisse essere necessario per fissare queste pensioni di fare dei regolamenti; quindi sarà difficile che troviate dei regolamenti fatti in esecuzione di una legge. Che cosa troverete? Troverete dei regolamenti approvati con decreto regio, poichè siccome non v'era decreto regio individuale per ciascun impiegato messo in riposo, il Re, credendo che questa cosa fosse troppo arbitraria, volle che i ministri avessero un regolamento il quale loro servisse di norma in questi casi, e si fece questo regolamento. Ma per ciò che spetta a questi regolamenti fatti in esecuzione di legge, mi pare che si sia detto abbastanza chiaramente che non ve n'ha nessuno che sia conosciuto.

MOSELLANI, relatore. Ho chiesto la parola per far osservare che la discussione che si vuol aprire adesso sarebbe affatto fuori di luogo. È già stato votato l'articolo 4, il quale stabilisce le norme che dov'anno tenersi nella revisione della pensione. Questa questione è già decisa: l'articolo che ora discutiamo non fa altro che estendere quelle medesime norme alla revisione dei trattamenti, maggiori assegnamenti, ecc.

PRESIDENTE. Allora domando che cosa intenda per Commissione legislativa.

JACQUEMOUD ANTONIO. La Commissione che verrà stabilita per fare quella revisione.

PRESIDENTE. Prego la Camera a ben osservare se con ciò non vengasi forse a confondere il potere esecutivo col potere legislativo. Questa mi pare una questione bastantemente grave, per meritare tutta la nostra attenzione.

Io son d'avviso che al nominare una Commissione dal seno di questa o di amendue le Camere all'opò di dare esecu-

zione ad una legge, non possa in ogni caso, secondo lo Statuto, appartenere ad altri che al potere esecutivo.

BARBIER. Le ministre de l'intérieur vient de déclarer qu'il n'existe ni lois, ni règlements, etc., au sujet des pensions. Or, il faut en faire une, et c'est précisément au pouvoir législatif qu'il appartient de la faire.

Nous avons vu avec quelle facilité le Gouvernement fait des règlements qui souvent sont en opposition avec les lois; c'est donc au pouvoir législatif à régler cet objet d'une manière définitive.

PRESIDENTE. Io credo che la Camera non debba procedere che per via di leggi; e che per conseguenza qualora essa intenda fare una legge che regoli ogni singola pensione, ella sia nel suo diritto, ma il nominare quindi una Commissione la quale faccia una liquidazione delle pensioni, e rechi in atto la legge, mi sembra eccedere affatto i limiti delle sue attribuzioni.

LANZA. Io prego gli onorevoli deputati che sostengono l'emendamento Jacquemoud di osservare che se si trattasse di nominare una Commissione che dovesse rivedere, prima che la legge sia adottata, a quale titolo le pensioni furono concesse, per poter prendere una disposizione nel progetto di legge stesso da votarsi dalla Camera dei deputati, ciò non sarebbe un oltrepassare, a parer mio, le norme del sistema costituzionale; ma se invece la Camera, quando appunto questa legge abbia fatto il suo passaggio presso gli altri poteri, e sia stata sanzionata dal Senato e poi dal Re, vuole arrogarsi la facoltà di stabilire una Commissione per rivedere le pensioni, a tenore di quella legge che fu votata dai tre poteri, questo certamente esce dai limiti del sistema costituzionale. Torno a ripetere che se noi vogliamo creare una Commissione per rivedere prima queste pensioni, onde stabilire norme precise e giuste che servano ad illuminarci nella discussione, prima di adottare una tal quale disposizione di legge, questo sarebbe nelle nostre attribuzioni; ma se vogliamo riservarci di rivedere le pensioni dopo passata la legge dai tre poteri, questo io lo reputo un oltrepassare affatto i nostri attributi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Io veramente non posso mettere ai voti una proposta che non è costituzionale.

BARBIER. Dès qu'il n'y a pas de lois sur les pensions, il est incontestable qu'il en faut une. Il s'agit donc d'en faire une; dans l'hypothèse qu'elle existe déjà, et qu'il s'élève des doutes sur son interprétation, il appartiendra toujours au pouvoir législatif de résoudre ces doutes et d'interpréter la loi. Ainsi tout ce qui est relatif à cet objet entre naturellement dans les attributions de la Chambre.

PRESIDENTE. La questione non è quale l'onorevole Barbier la comprende, perchè certo è in facoltà del Parlamento di stabilire tutte le norme che vuole, per liquidare le pensioni; ma il creare una Commissione che liquidi nel concreto ciascuna pensione, secondo le norme che egli avrà stabilita, io credo che ciò sia nelle attribuzioni del potere esecutivo, e quindi è mia opinione che non si possa mettere ai voti una tale proposta.

MELLANA. Domando la parola.

BARBIER. Il ne s'agit pas de savoir quelles sont les pensions qui ont été accordées; il s'agit de savoir quelles sont celles qui doivent être maintenues, et il faut aussi savoir si la loi qui accorde ces pensions existe, ou si elle n'existe pas. Si la loi existe, il faut voir ce qui a été fait; si elle n'existe pas, il faut en établir une.

MELLANA. Io sono in parte dell'avviso del signor presi-

dente, ed in parte da lui dissenziente. Io credo che la Camera potrebbe nominare una Commissione d'inchiesta, ma allora bisognerebbe sospendere di votare la legge, ma che volendo votare la legge e riservarsi poi di procedere per mezzo d'una Commissione, anch'io stimo che ciò non sia possibile.

Io credo che la Camera potrà farlo quando sarà il caso della discussione del bilancio del 1851; allora anzi credo indispensabile di nominare una Commissione, perchè trovo impossibile trattare ad una ad una di queste pensioni alla tribuna.

JACQUEMOUD ANTONIO. Mon opinion est bien que, pour le moment, une simple Commission de révision soit nommée au sein de la Chambre. Pour ne pas prolonger le débat qui entraverait la rapide votation de la présente loi, votation prompte, à laquelle, pour mon compte, je tiens infiniment, je n'insiste pas pour qu'il soit fait mention de cette Commission de révision dans les dispositions actuelles; mais il est de toute nécessité que cette Commission soit établie au sein de la Chambre, et je vois avec plaisir que M. le président incline vers cette idée. J'ai l'honneur de vous le répéter, messieurs, sans Commission, point de révision possible. Il ne paraît pas exister de dispositions quelconques sur les pensions civiles avant 1835.

En fait de lois et de règlements anciens il n'y a guère que le brevet royal de 1835 sur les pensions; encore ce brevet, n'ayant été ni entériné, ni publié, est sujet à contestation. A-t-il, même au point de vue de l'article 4 de la présente loi que nous élaborons, a-t-il réellement force de loi? Et quel caractère convient-il d'attribuer aux quelques règlements épars, rédigés incomplètement par les anciens Ministères, et diversement interprétés par chacun d'eux en particulier? Il faut pourtant partir d'une base quelconque de justice légale ou d'équité dans la révision. C'est donc à une Commission à prendre connaissance des anciennes dispositions, à fixer leur caractère législatif, à nous proposer, en tous cas, une règle quelconque qui préside à la révision.

Si la révision des anciennes pensions est remise à l'arbitre du Gouvernement, celui-ci tiendra pour valables toutes les vieilles dispositions. Il tiendra même pour bon tout ce qui, par erreur ou par abus, a été donné par simple billet royal? Que voulez-vous qu'il fasse? N'ayant aucun point de départ vraiment légal, il ne fera pas de réductions, il n'en proposera pas dans le prochain budget. Dès lors, la loi actuelle reste frappée de nullité dans sa seconde partie. Il doit donc être entendu que, contrairement à l'avis exprimé, autant qu'il m'a paru, du moins, par quelques orateurs, il sera tout prochainement établie une Commission dans la Chambre, à l'effet d'examiner les anciennes dispositions qui doivent servir de base à la liquidation des vieilles pensions, liquidation qui entre dans les attributions du pouvoir exécutif. Par ce moyen seul, la loi Demarchi peut sortir son réel et sérieux effet.

PRESIDENTE. Avendo il deputato Jacquemoud ritirata la sua proposizione, io pongo ai voti l'articolo 5 quale venne redatto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 6:

« Le riduzioni contemplate nei precedenti articoli 4 e 5 avranno effetto non più tardi del 1° luglio 1851. »

(La Camera approva.)

Viene l'articolo quinto della Commissione che resta il settimo:

« Non titolo o grado d'impiego non effettivamente co-

perito potrà concedersi tranne in occasione di collocamento a riposo. »

(La Camera approva.)

ROSSELLINI, relatore. L'articolo 8 consta dell'articolo 6 del progetto della Commissione e di un paragrafo addizionale che si trova nella seconda relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Darò lettura di questo ottavo articolo:

« Sarà fatta una classazione generale per dicasteri e per categorie di tutti gli impieghi dello Stato, la quale sia in istretta relazione coi bisogni del pubblico servizio.

« Lo stipendio e la pensione di ritiro per ciaschedun impiego saranno determinati con equa proporzione ed analogia al maximum sopra stabilito, avuto principalmente riguardo all'importanza delle funzioni.

« Quindi non si potranno in avvenire concedere ad impiegati in attività di servizio trattenimenti, assegnamenti, sussidi o pensioni di qualunque sorta. »

SINEO. Domando la divisione.

CADORNA. Domando la parola unicamente per dichiarare che ritiro l'emendamento che aveva presentato a quest'oggetto, accettando la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Allora porrò quest'articolo in votazione per divisione.

Pongo ai voti la prima parte.

PESCATORE. Domando la parola.

Tra le norme deliberate dalla Camera per la compilazione del bilancio del 1851 vi ha questa, che il Governo debba comporre un quadro generale del personale dei Ministeri da stabilirsi intanto per decreto reale. Ora, approvando l'articolo attualmente in votazione, la Camera prenderebbe questa deliberazione, che la classazione generale dei Ministeri e degli uffizi si debba fare per legge. Bisognerebbe spiegare in qualche modo che si farà una legge su quest'argomento, ma che intanto debba il Ministero provvedere per decreto reale; perchè io temo che questa legge venga un po' tardi, e sarebbe necessario che intanto fosse provveduto. Io lascio al relatore della Commissione di formulare un emendamento a questo riguardo: in qualunque senso sia egli concepito, a me non importa, purchè sia bene inteso che intanto il Ministero stesso provvederà per decreto reale. Importa assai che nella compilazione del bilancio del 1851 sia fissato il quadro del personale, perchè altrimenti non andiamo avanti che di presunzione in presunzione, e sotto pretesto di volere una legge definitiva a questo riguardo, noi dovremo rimanere indefinitamente in un provvisorio.

PRESIDENTE. Avverto il deputato Pescatore che veramente nell'articolo 9 è detto che il Governo presenterà al Parlamento entro il più breve termine possibile una legge per provvedervi. Ella dunque propone che...

ROSSELLINI, relatore. Veramente nel seno della Commissione questa osservazione non è stata fatta, in guisa che a nome della Commissione non potrei rispondere alla domanda del deputato Pescatore. Dal canto mio bramerei molto che questa disposizione si trovasse nella legge, perchè in ciò vedo l'utile di uscire una volta da questo provvisorio in cui ci troviamo. Per conseguenza, se l'onorevole deputato Pescatore vuol formulare un'aggiunta in questo senso, dal canto mio non farò osservazioni in contrario.

PESCATORE. Allora si potrebbe dire: intanto provvederà il Ministero con decreto reale.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora dire:

« Al risultamento dell'operazione di cui nell'articolo precedente si provvederà per decreto reale da confermarsi poi con legge dal Parlamento. »

PESCATORE. Io acconsento, ed accetto questa redazione.

CAVOUR. Domando la parola.

Io veramente non capisco come si possa insistere nel volere che le piante organiche delle amministrazioni vengano determinate per legge. Io non credo che vi sia esempio al mondo di un paese che si regga a regime costituzionale, o ad un regime più largo ancora del costituzionale, in cui la pianta delle amministrazioni venga determinata per legge. Citerò gli Stati Uniti d'America e tutti gli Stati dell'America meridionale; in tutti questi io non ne vedo un solo in cui il potere esecutivo sia obbligato a sottoporre al Congresso per mezzo di una legge una pianta degli uffici dei vari dicasteri.

Si compiaccia la Camera di considerare solo un istante a quante difficoltà si andrebbe incontro con questo sistema! Supponiamo che in un dicastero qualunque, per esempio nell'amministrazione delle strade ferrate, nasca il bisogno di accrescere o di sopprimere una divisione; se per ciò solo si dovrà venire al Parlamento a presentare una legge, noi entriamo in una via da cui non possiamo uscire.

In occasione del bilancio si ottiene lo scopo che si propone la Commissione e che si propongono coloro che vogliono che la Camera eserciti un controllo reale sulla pianta dell'amministrazione, perchè ogni qual volta si discuterà il bilancio, e che si avrà a fronte del bilancio una pianta determinata da un decreto reale, ed il mezzo di approvare o non approvare questa pianta, si presenterà allora opportuna l'occasione alla Camera di esprimere in proposito il voto; ma se ad ogni cambiamento bisogna far intervenire i tre poteri, noi incagliamo soverchiamente l'azione del Governo, ed aumentiamo a dismisura i lavori del Parlamento. Il Parlamento, ho già avuto l'onore di dirlo altre volte, ha avanti di sé dei lavori di tale e tanta importanza da occupare molte Sessioni prima che esso abbia ricostituito e riorganizzato il paese, e noi accresciamo le sue bisogna di cose che il potere esecutivo può far molto meglio di lui.

Non ci basta l'aver in nostra mano, mediante il voto del bilancio, la facoltà d'esercitare un bastante controllo alla sua amministrazione?

Per queste considerazioni io mi oppongo a quella disposizione che vorrebbe imporre l'obbligo al Ministero di presentare una legge, ed invece appoggio la proposizione che tende a che sia tenuto il Ministero, prima della presentazione del bilancio del 1851, di far approvare con decreto reale la pianta del Ministero.

PESCATORE. Il deputato Cavour appoggia quanto io proponeva, ed io appoggio quanto propone egli. Veramente non mi parve troppo conveniente che il quadro del personale si determinasse per legge, non solo per le ragioni da esso esposte, ma per quest'altra ancora, ch'io non intendo che il Parlamento debba approvare così di leggieri l'organizzazione attuale. Per me, qualunque quadro del personale che il Ministero volesse presentare io lo troverò sempre vizioso, perchè rammenterò le organizzazioni provinciali e comunali. Io troverei necessario riformare questa organizzazione, decentralizzarla, e quindi, secondo i miei principii, ridurrei i quadri presentati dal Ministero a termini molto minori; ma intanto ciò sarebbe impossibile.

Quindi la Camera approverebbe implicitamente l'organizzazione attuale.

Anche per questa ragione parmi non convenga che il quadro del personale sia preventivamente determinato.

Ma ciò che importa si è che il Ministero faccia al più presto questi decreti, stabilisca questo personale in modo perma-

nente, per via di regolamento quotidiano, ed in guisa che non sia più dipendente del quotidiano arbitrio del Ministero il mutarlo. Quando questo quadro sia esaminato da ciascun deputato e possa ad ogni momento essere contestato da questa Camera, quantunque non sia ancora presentato il bilancio, avremo in allora una prima sicurezza. All'occasione del bilancio poi lo si esaminerà più profondamente, ed una volta esaminato, se sarà il caso di ridurlo in legge, sarà in potere del Parlamento di farlo, poichè io non intendo escludere affatto questa idea. Se il Parlamento, ad onta che negli Stati Uniti ed in altri paesi si pratici diversamente, se il Parlamento, dico, credesse opportuno nelle attuali circostanze del nostro paese di ridurre in legge ciò che ora si determina dal Ministero per decreto reale, lo farà; intanto è bene che i deputati possano esaminare, possano fare tutte quelle osservazioni che crederanno opportune in proposito.

Io dunque appoggio la proposta fatta dal deputato Cavour.

PRESIDENTE. Questa discussione potrà trovar luogo all'articolo 9. Intanto è bene che si voti l'articolo 8, di cui do lettura del paragrafo 1°:

« Sarà fatta una classazione generale per dicasteri e per categorie di tutti gl'impiegati dello Stato, la quale sia in stretta relazione coi bisogni del pubblico servizio. »

ROSSELLINI, relatore. Vorrei solo domandare all'onorevole preopinante se intenda che in questo decreto reale siano determinati anche lo stipendio e la pensione di ritiro per ogni impiego.

CAVOUR. Io credo di sì.

PRESIDENTE. Mi permetta, tutto questo si discuterà all'articolo 9. Ora si deve stabilire in principio che si faccia questa classificazione. Il modo di farla poi se si debba cioè farla per decreto reale o no, questo verrà dopo.

Cominciamo intanto a votare questo articolo.

Ne pongo ai voti il primo paragrafo.

(La Camera approva.)

Viene il secondo paragrafo.

CAVOUR. Io credo che sia opinione comune, se non dalla maggioranza, almeno di molti deputati, che si abbia da introdurre per quanto sia possibile in tutti i rami di pubblica amministrazione il sistema della cassa-pensioni che esiste già per gli impiegati del Ministero delle finanze.

Io credo quindi che la legge relativamente alle pensioni debba stabilire norme fisse, generali, applicabili, per quanto sia possibile, in modo uniforme a tutti i dicasteri. Quindi in quest'articolo io non avrei nessuna difficoltà ad adottare il sistema della Commissione di por l'obbligo al Ministero di presentare una legge che regoli il sistema delle pensioni per modo che non siano arbitrarie.

Però se questo secondo paragrafo, in quanto concerne gli stipendi, è ben concepito, così non parmi per ciò che riguarda le pensioni. Vuolsi stabilire in modo non equivoco che il Ministero debba nel più breve spazio di tempo presentare al Parlamento una legge che stabilisca le norme generali da seguirsi riguardo alla revisione delle medesime. E mi permetterò di dire che non trovo alcun significato in queste espressioni: *saranno determinate con equa proporzione ed analogia al maximum*. Questa parola *analogia* è molto ambigua nell'interpretazione; secondo me non si può interpretare lo spirito della legge mediante una tale locuzione. Le leggi debbono essere precise, e non debbono esprimersi in maniera da dar luogo ad ambigue interpretazioni. Mi pare quindi opportuno che in questo secondo paragrafo si determini che il Governo presenterà al Parlamento nel più breve spazio di tempo un progetto di legge per regolare i sistemi

delle pensioni per tutti i dicasteri civili, essendo già provvisto per i dicasteri militari.

NIGRA, ministro delle finanze. Mi pare che il mio collega il ministro dell'interno abbia già accennato, che circa la legge che deve regolare la ritenzione egualmente per tutti gli impiegati, essendo già preparata, sarà quanto prima presentata al Parlamento. In quanto poi a quella che deve regolare le pensioni, essa dovrà far seguito alla legge che si sta ora discutendo, poichè senza dubbio è necessaria una legge regolatrice delle pensioni, e questa legge dovrà mirare anche a quella proporzione da cui si deve partire, non essendo giusto che si pratici la stessa riduzione sugli impiegati portanti minor stipendio, che su quelli di stipendio maggiore; è dunque indispensabile una legge apposita; ma la presentazione di questa legge non potrà aver luogo sinchè quella che attualmente si discute non sia decisamente approvata.

L'altra, ripeto, è preparata e sarà presentata quanto prima.

PRESIDENTE. L'idea del conte di Cavour per ora si limiterebbe, quanto alla discussione di questo articolo, a sopprimere le parole: *e le pensioni di ritiro*.

CAVOUR. Siccome il Ministero assume l'impegno formale di presentar questa legge, allora io stimo inutile che s'introduca una disposizione speciale.

Siccome in una esposizione fatta dall'onorevole ministro dell'interno io aveva inteso a parlare di una legge sulle pensioni, come pure di alcuni altri progetti di cui il Ministero stava occupandosi, io avrei creduto opportuno di riprodurre qui siffatta dichiarazione; ma dopo che il ministro di finanze ci ha poc'anzi detto che questa legge sarà in pronto, se non per questa almeno per la prossima Sessione, io, prendendo atto di tale dichiarazione, ripeto che reputo soverchio lo introdurre in questa legge una dichiarazione speciale; io onde chiederei soltanto che si sopprimessero le parole: *pensionari di ritiro*.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

ROSSELLINI, relatore. Faccio osservare al deputato Cavour che il rimprovero che egli ha fatto alla Commissione non è meritato.

Nell'articolo 7 si stabilisce che il risultamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, vale a dire, che la determinazione dello stipendio e della pensione di ritiro per ciascun impiegato sarà oggetto di una legge apposita che il Governo dovrà presentare al Parlamento: questa legge stabilirà le norme secondo le quali si attribuiranno la pensione e lo stipendio a ciascun impiegato; essa contemplerà appunto le materie alle quali accennava l'onorevole deputato: di che altro potrebbe mai trattar questa legge sulle pensioni?

La Commissione adunque, io lo ripeto, non può accettare il rimprovero che le fu fatto dal deputato Cavour.

DEMARCHI. Io volevo appunto far osservare in parte le cose dette dal signor relatore.

Aggiungerò ancora che quando si dice che la pensione di ritiro per ciascun impiegato sarà determinata, s'intende anche che sarà determinato ad un tempo tutto ciò che vi può avere rapporto. Se la Commissione che deve far questo lavoro crederà di aggiungere il sistema delle ritenenze, l'aggiungerà, tanto più che il Ministero ha già in certa maniera proposto questo sistema.

Non si parlò delle ritenenze nello sviluppo di questa legge appunto perchè il Ministero aveva in certo modo proposto questo sistema, e perchè si è creduto che lasciando alla Commissione la facoltà di fare questo lavoro, essa farebbe un lavoro completo, e trattando delle pensioni avrebbe trattato di

tutte le cose relative alle medesime e per conseguenza anche delle ritenenze.

LANZA. L'onorevole deputato Cavour, esaminando l'articolo 8, osservò che le disposizioni in esso contemplate sono quasi interamente inutili. Cominciò ad osservare sulla prima parte di quest'articolo che spetta al Governo di stabilire le piante degli impiegati, perchè il Governo solamente può conoscere i bisogni del servizio. Quantunque io non abbia un'opinione tutt'affatto decisa e precisa sopra questa materia, tuttavia mi pare che si potrebbe anche per legge, e con maggior guarentigia del servizio pubblico ed anche delle finanze dello Stato, stabilire una pianta fissa d'impiegati, almeno dei principali, e tuttavolta che occorra un lavoro straordinario si possono poi sempre aggiungere degli impiegati supplementari. Io credo che questo sarebbe uno dei mezzi opportuni per alleviare di molto le finanze dello Stato; ma, tuttavia, dico sopra di questa prima parte non insisto molto, perchè sono ancora in dubbio sul partito che prenderei, ed aspetterei le spiegazioni che sarebbero fornite su questo riguardo per formarmi una convinzione.

Trova pure il deputato Cavour che la disposizione del 2° paragrafo è redatta in modo molto vago. Ma osservi l'onorevole deputato che se si trattasse di un'esecuzione immediata di quest'articolo, se una volta che sia formolata la legge non si trattasse più di altro che di metterla in esecuzione, forse potrebbe dar luogo a qualche equivoca interpretazione; ma siccome non si tratta che di stabilire una norma generale, dietro la quale una Commissione apposita dovrà poi formare questa graduazione di stipendi in proporzione del grado occupato dagli impiegati e delle attribuzioni che loro competono, e che poi questo lavoro della Commissione tornerà alla Camera, allora la Camera sarà in grado di precisare in modo non equivoco gli stipendi relativi e le pensioni, così che allora per il potere esecutivo, quando sarà chiamato a mettere in atto il progetto della Commissione adottato poi dal Parlamento, la disposizione non sarà più così generica, ma sarà affatto precisa.

Non credo poi che vi sia inconveniente grave a formare le piante degli impiegati per decreto regio, tanto più che il Parlamento avrebbe poi sempre nel bilancio il modo di ridurre queste piante qualora le trovasse eccedenti ai bisogni.

L'onorevole deputato Cavour è d'accordo relativamente alle pensioni. Parve però che volesse, in quanto agli stipendi, riservare al potere esecutivo la facoltà di fissarli. Io osservo che anche in quanto agli stipendi credo sia bene che siano determinati per legge; in quanto poi alle piante, se la Camera crede di dover lasciare al potere esecutivo questa facoltà, io non trovo inconvenienti sufficientemente gravi che a questo sia provveduto mediante decreto regio.

CAVOUR. Io credo che in sostanza siamo tutti d'accordo.

In quanto all'articolo 8 ho proposto solo che si togliesse quanto rifletteva le pensioni e proponeva di mantenere ciò che è relativo agli stipendi. Quindi sugli stipendi siamo tutti d'accordo coll'onorevole deputato Lanza. In quanto poi alla Commissione siamo effettivamente d'accordo, poichè all'articolo 9, come faceva osservare l'onorevole deputato Rosellini, s'impone l'obbligo al Ministero di presentare il risultato delle operazioni che gli sono imposte dall'articolo 8. Io credo che è ciò che ha voluto dire la Commissione, che il Ministero cominci a fare un lavoro che applicherà forse provvisoriamente e quindi lo presenterà alla Camera. Ma mi pare che sarebbe molto più opportuno il dire che presenti il più presto possibile una legge e niente più, perchè voi cominciate ad autorizzare uno stato provvisorio, ed in modo, ripeto, molto con-

fuso. Io non sono legale; ma vi sono molti legali in questa Camera e li prego di fissare la loro attenzione su questo secondo paragrafo, se è fatto in modo che un magistrato possa applicarlo in modo rigoroso. Io domando come un magistrato potrebbe applicare questa frase *coll'analogia ad maximum*. Credo quindi che si otterrebbe lo scopo che si prefigge la Commissione col sopprimere nel paragrafo 2^o dell'articolo 8 le parole che dissi e lasciarle all'articolo 9, facendo imperativo al Ministero di presentare nel più breve termine non il risultato di un lavoro sulle pensioni, ma una legge definitiva sulle medesime. Io credo che in definitiva si raggiunga lo stesso scopo, ma si raggiunga in modo più logico.

DEMARCHE. Faccio osservare all'onorevole deputato Cavour che qui non si tratta di una legge da essere interpretata da un magistrato; ma si tratta solo di fissare delle norme alla Commissione, la quale deve fare il lavoro sugli stipendi e sulle pensioni. E quando si dice alla Commissione di fare un lavoro coll'equa proporzione dell'analogia al *maximum* vedremo poi quando si presenterà la legge, se essa fa veramente fatta con un'equa analogia. Non si tratta di altre interpretazioni da dare. Osservo poi ancora al deputato Cavour che all'articolo 9 si dice che il Governo presenterà al Parlamento nel più breve tempo una legge in seguito a quelle norme che riguardano non solo la fissazione degli stipendi, ma anche quella delle pensioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Cavour.

CAVOUR. Ben inteso però che nel caso che questo fosse adottato l'articolo 9 dovrebbe essere redatto in modo più esplicito.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento soppressivo del deputato Cavour voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

GASTINELLI. Io prendo la parola sul secondo paragrafo di quest'articolo di legge, divenuto ora l'ottavo, per protestare altamente (che era omai tempo sul finir della legge) in favore di un principio che doveva, secondo me, costituire l'idea che informasse, lo spirito che animasse, lo scopo a cui si dirigesse la legge stessa.

Qual è quel principio? Questo, o signori, che la retribuzione dell'impiego sia un mezzo di onesto ed indipendente sostentamento a qualunque cittadino, in qualunque grado, il qual esaurisca la sua personale capacità ed industria in servizio dello Stato; che il danaro dell'erario, il tributo della nazione, il sudore del popolo sieno per tal modo ripartiti fra le varie cariche della civil società; che niun perciò nuoti nelle dovizie, niuno debba lottar colla miseria e colla fame.

Io lo dico schiettamente: non ho considerato mai, nè considero questa come una mera legge di finanza; non l'ho considerata mai, nè la considero sotto il grezzo rapporto d'alcun risparmio all'erario, dal qual lato la ravvisarono unicamente, a mio avviso, gli oppositori alla stessa, i quali lamentarono che tendesse a sottrar oro al Governo con che allettare alcun raro ingegno cui convenisse affidar le redini dello Stato, o con che alleviare il duro letto di stenti, dove, a loro detta, giacevano i ministri sotto al costituzional reggimento. Io invece ho amato ed amo sotto più nobile aspetto ravvisar questa legge, ho amato ed amo ravvisarla come legge di equo ripartimento, come riparazione d'un torto solenne ed antico, come rimedio ad una delle non lievi piaghe della società. E veramente: vi dolete della mala amministrazione in alcuno degli inferiori uffici dello Stato? Doletevi del peggior organamento, della pessima retribuzione degli uffici stessi. Vi dolete che nei minori impieghi sia l'accesso talvolta alla seduzione, alla

corruzione, alla prevaricazione, al cumulo di professioni incompatibili col disimpegno di quelle funzioni? Doletevi che lo stipendio non porga un mezzo di onesto ed indipendente sostentamento al cittadino, gli somministri a stento un miserevol pane a dividere a' suoi figli. Vi dolete che mentre una aureola di onore circonda ed illustra le maggiori cariche della società giacciano le altre nello sprezzo e nello invillimento? Doletevi se il volgo non ha miglior concetto d'impieghi che vede sì meschinamente, sì grettamente, sì miserevolmente retribuiti. Vi dolete della smania negli inferiori funzionari di trasvolare a superiori gradi, smania che loro impedisce di perfettamente disimpegnare le attribuzioni del loro ufficio, smania che fa scordar loro le cure della propria carica per sollecitar l'altrui, smania che fa posporre il ben essere dei loro amministrati alla sollecitazione dei favori, delle grazie, del patrocinio dei superiori amministranti? Doletevi che altri tenti di uscire d'uno stato, nel quale vive a pena ed a stenti, per trasvolare ad altro sproporzionatamente più retribuito.

Io non la finirei se tutte vi volessi ad una ad una annoverare le tristi conseguenze di questo pessimo ripartimento.

La vostra Commissione ha felicemente espresso nel precedente paragrafo di questo stesso articolo che il numero degli impieghi sia in istretta relazione coi veri bisogni del pubblico servizio; propongo io di aggiungere in questo paragrafo che discutiamo, che a ciascuno ancora degli inferiori impiegati sia porto il mezzo del libero ed onesto loro sostentamento. Non dissimulo che la stessa Commissione abbia nel suo rapporto accennato di volo ad alcuna equa retribuzione dei minori funzionari all'occasione che notava la disuguaglianza di trattamento dei vari dicasteri. Ma oltrechè quest'osservazione fatta di volo in quel rapporto non è un'adeguata espressione del principio ch'io invocava, niuna traccia è rimasta di quella qualunque espressione di quel principio nel restante corpo del progetto di legge; ed in questo stesso articolo che esaminiamo, d'un canto non corrisponde adeguatamente a quella idea la determinazione dello stipendio sulla stima dell'importanza delle funzioni (il che quanto abbia d'arbitrario e di equivoco ciascun il vede per se stesso); d'altro canto il prescritto d'una proporzione ed analogia in quella determinazione comparativamente al *maximum* fissato agli stipendi nell'attuale legge può invece ingenerare naturalmente il sospetto d'una progressiva riduzione anche negli inferiori gradi, tanto maggiormente quanto non si è richiamata più l'idea di un limite a quella riduzione, la quale si era nel progetto di legge dell'anno scorso espressamente adottata.

Nell'interesse pertanto della legge, nell'interesse della società, nell'interesse della pubblica amministrazione, io non dubito che la Camera sarà per unanimemente adottare la chiara e precisa espressione di quel principio da me sinora propugnato, e la quale io proporrei coll'aggiunta in via di emendamento alle finali parole del presente paragrafo di questa o simil frase: *e ad un'onesta ed indipendente sussistenza dei funzionari.*

Dirò ora agli oppositori della legge che l'hanno solo dal lato opposto riguardata, che a mio senso non è l'oro (né può esser equo compenso alle supposte ministeriali torture), non è l'oro allettamento dei più rari e distinti ingegni.

Dirò che sollievo a quelle torture, alimento a questi ingegni è e può solo essere un vero amor di patria, una sicura coscienza di retto operare, una virtù modesta nella prospera, intrepida nell'avversa fortuna, e, se volete ancora, una nobile ambizione, stimolo di azioni generose.

Aggiungerò che s'io credessi alcun raro e sublime ingegno divorato dall'insana avidità di lucro, il crederei il men atto a

reggere le redini d'uno Stato; il voler al bando d'ogni pubblico impiego, di sospettere il capace di sacrificare alla sua avidità, e di vendere per oro patria e libertà.

PRESIDENTE. Favorisca di ripetermi la sua proposta.

GASTINELLI. « Avuto principalmente riguardo all'importanza delle funzioni, e ad una onesta ed indipendente sussistenza del funzionario. »

ROSELLINI, relatore. La Commissione si trova perfettamente d'accordo coll'onorevole proponente e i suoi medesimi sentimenti si trovano con maggior brevità e con più parsimonia di parole accennati nella relazione.

La Commissione non ha già inteso di prescrivere con questa legge che gli stipendi di tutti gli impiegati debbano essere diminuiti; ella ha espressamente dichiarato nella sua relazione che a suo credere vi sono molti impiegati, massime nei gradi inferiori, ai quali non ottengono una sufficiente remunerazione delle loro fatiche; per questi impiegati la Commissione è ben lungi dal consigliare alcuna diminuzione di stipendio; desidera anzi che, se è possibile, questi stipendi vengano accresciuti; la qual cosa si potrà fare senza danno dell'erario, se quelle riforme amministrative che sono nel desiderio di tutti e che pure si accennano nella relazione, potranno quando che sia effettuarsi: intendo parlare della diminuzione del numero degli impiegati. La Commissione non ignora che ci sono molte buone ragioni per consigliare ad ogni Governo di pagar bene i suoi impiegati.

Parmi però che l'aggiunta del deputato Gastinelli non sia necessaria, e che anzi sarebbe superflua. Le parole del secondo paragrafo: « lo stipendio e la pensione di ritiro per ciaschedun impiego saranno determinati, avuto principalmente riguardo all'importanza delle funzioni; » queste parole, io dico, parmi siano sufficienti per esprimere l'idea sulla quale ha tanto insistito l'onorevole proponente: se lo stipendio di un impiegato non si troverà in correlazione coll'importanza delle funzioni che esso esercita, dovrà essere aumentato.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Gastinelli, che consiste nell'aggiungere le parole « avuto riguardo ad un'onesta ed indipendente sussistenza del funzionario. »

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'intero paragrafo fin qui discusso.

(La Camera approva.)

Vien ora il terzo paragrafo.

SINCO. Io vengo ad impugnare questo paragrafo, qualunque esso sia stato proposto dal mio onorevole collega ed amico Carlo Cadorna, e sono persuaso che questo dissenso non scemerà per nulla la vecchia amicizia che ci lega: (*Mormorio ed ilarità prolungata*)

« Sì, questo io lo dico perchè vi sono certi susurroni i quali trovano il loro profitto segregando gli uni dagli altri quelli che hanno comune la fede e comune lo scopo (*Mormorio*); essi sono come i vermi che vivono nel putridume. Così essi non sperano di raccogliere frutti in questo mondo, salvo col seminare il veleno e la discordia. Ma sono persuaso che l'avvocato Cadorna è inaccessibile a queste perfide sollecitazioni. Egli mi permetterà anche a suo nome di dire che nelle discussioni parlamentari noi non cerchiamo un teatro per nostro amor proprio; non è questa una palestra di gladiatori che cerchino di severchiarsi a vicenda; non siamo qui condotti né da spirito di partito, né da impulso di consortheria. Noi intendiamo di portare sull'altare della verità ognuno il nostro tributo; chi recherà ricche messe e chi il suo obolo

soltanto; ma tutti indistintamente al certo ci rechiamo la buona volontà, la retta e schietta convinzione. (*Bene!*) Se taluni disconoscono questa alta missione e ci attribuiscono le misere passioni da cui essi sono agitati, noi di lasciamo ragioni e continuiamo con calma l'opera delle nostre investigazioni scientifiche e sagge. Il dissenso è un fatto, ma non è un delitto.

« Io dissenso dall'onorevole mio amico Cadorna, quantunque io tenga in conto i motivi della sua proposta. Sicuramente che in tesi generale è da desiderarsi che non si faccia frode alla fissazione proporzionale degli stipendi per mezzo di eccezionali trattamenti, ma ci sono dei casi in cui credo necessario che il Governo abbia la facoltà di retribuire impiegati in un modo straordinario. Ho sempre propugnata l'eguaglianza civile, l'eguaglianza politica; ma credo che vi sono fra gli uomini delle differenze inevitabili e specialmente credo alle differenze cagionate dal lavoro e dall'intelligenza. Non credo che si debbano retribuire gli uomini in ragione della loro intelligenza; ma credo che talvolta, se non vi fosse mezzo di accrescere gli emolumenti di certi impiegati, forse il Governo sarebbe molto imbarazzato per provvedere al pubblico servizio. Vengono a conferma della mia tesi esempi antichissimi del nostro paese. Così abbiamo potuto avere nella nostra Università delle specialità distinte fra le nobiltà europee. Così tre secoli fa abbiamo avuto un Cuiaccio e poscia in ogni tempo uomini eminenti in parecchie scienze. Quegli uomini non si sceglievano sempre nel nostro paese; il quale, se fu sempre abbondante di capacità, non poté sempre somministrare secondo i tempi quelle specialità che erano necessarie ai particolari bisogni dell'insegnamento. »

« Citerò ancora un esempio recentissimo. L'insegnamento dell'economia politica mancava alla nostra Università. Sicuramente che questa scienza non era ignota nel nostro paese, che ne contò sempre numerosi cultori, ma l'insegnamento mancava ancora, quando l'illustre napoletano Scialoja, di cui compiangiamo ora l'ingiusta sorte, venne tra noi chiamato. Mi compiaccio di rendere omaggio al generoso suo carattere; Egli non fu certamente tratto qua dalla speranza del lucro. Era animato da ben più nobili sentimenti. Ma se gli si fosse offerto un tenue stipendio quale avrebbe potuto bastare per chi fosse qui domiciliato, forse egli non avrebbe creduto di poter abbandonare la sua famiglia, i suoi interessi. Bisogna, qualora occorra, cercare dovunque queste specialità, e per trovarle, o signori, è d'uopo offrir loro un equo compenso proporzionato ai sacrifici che essi debbono fare. »

« Queste le sono cose evidenti; ognuno facilmente se ne potrà accertare; noi possiamo aver bisogno di certe specialità; come dunque potremo trovarle, se noi togliamo al Governo il solo modo di procurarsela? »

« Ecco il motivo che m'induce a votare contro questo articolo. »

« Ho parlato dell'insegnamento, ma vi sono molte altre cariche nelle quali si richieggono talenti speciali che si riscontrano di rado. Ora che tra noi si è introdotto il dibattimento pubblico nelle cause criminali, credete voi che sia facile il trovar un buon presidente? Troverete dei giureconsulti praticissimi, versati da lunghi anni nella magistratura e che godono una giusta riputazione; ma non capaci di coprire la carica di presidente del magistrato criminale. »

« Io credo che si deve lasciare al Governo una latitudine sufficiente onde abbia da procurarsi quegli uomini che gli sono indispensabili, acciocchè le cose possano camminare con vantaggio della nazione. »

CADORNA. Appunto perchè sono io pure persuaso che tra

uomini che professano i medesimi onorevoli sentimenti durano sempre la buona amicizia, sebbene siano talvolta politicamente in dissenso, dirò francamente le ragioni per cui mi oppongo alla proposta del mio egregio e cortese amico il deputato Sineo. (Risa) L'aggiunta proposta all'articolo 8 tende a stabilire un principio generale, il quale credo non potrebbe sollevare nessuna opposizione per parte della maggioranza di questa Camera, poichè mi pare che siamo tutti d'accordo che quando nel bilancio si è fissato per ciascun impiegato uno stipendio sufficiente e proporzionato al suo merito ed ai suoi uffici non debbe più essere lecito al Governo di aggiungergli a suo piacimento degli assegnamenti e dei trattenimenti non compresi nel bilancio. Egli è evidente che se si ammettesse il principio contrario, sarebbe inutile che noi votassimo il bilancio. Difatti il mio amico Sineo non contrastava il principio, ma accennava soltanto a qualche difficoltà che in alcuni casi potrebbe nascere, ove questo principio fosse stabilito. Ma io credo che coteste difficoltà sono più apparenti che reali. Primieramente dico che allorquando sarà fatta la classazione degli stipendi e degli impieghi e che a ciascun impiego sarà assegnato uno stipendio sufficiente ed equo, saranno allontanati i pericoli ai quali alludeva il deputato Sineo, vale a dire, ogni impiego avrà uno stipendio sufficiente per chiamare a sé uomini veramente capaci, ed il Governo non sarà nella condizione di non poter talvolta trovare uomini atti a coprir siffatte cariche.

Soggiungo poi che, quand'anche fosse possibile che si presentasse qualche circostanza eccezionale in cui non si potesse trovare persona capace ad occupare un impiego, salvochè facendo un'aggiunta allo stipendio che fosse portato nel bilancio, il Ministero in questa condizione eccezionale avrebbe sempre aperta la via di domandar alla Camera un credito supplementario, come vediamo tuttodì praticarsi presso gli altri Governi costituzionali, dimodochè neanche per questo riguardo vi sarebbe ombra di rischio.

Mi pare dunque che non sia opportuno, pel solo motivo che possa succedere qualche inconveniente, il quale sarebbe pur sempre riparabile, l'escludere un principio generale che è giustissimo e necessario; epperò persisto nella mia proposta che venne dalla Commissione accettata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultimo paragrafo, il quale è così concepito:

« Quindi non si potranno in avvenire concedere ad impiegati in attività di servizio (trattenimenti, assegnamenti, sussidi o pensioni di qualunque sorta. »

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

Ora succede l'articolo 9, il quale è così concepito:

« Il risultamento dell'operazione, di cui all'articolo precedente, sarà l'oggetto d'una legge che il Governo presenterà al Parlamento entro il più breve termine possibile.

« In pari tempo il Governo presenterà una o più leggi che provvedano all'esecuzione delle altre parti della legge presente.

« Se il signor Pescatore mantiene la sua proposta, si potrebbe allora formulare in questo modo:

« All'esecuzione delle operazioni di cui al paragrafo 1° dell'articolo precedente provvederà il Governo: con un decreto reale da confermarsi con legge che il Governo presenterà nel più breve termine possibile.

PESCATORE. Da convertirsi in legge.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Questo non mi pare regolare. Capisco benissimo che si faccia un decreto reale il

quale stabilisca, per esempio, la pianta di un dicastero; ma che si debba fare un decreto reale che sarà poi convertito in una legge, questo io non l'intendo.

PRESIDENTE. Il signor ministro manterrebbe dunque la redazione della Commissione?

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io mi oppongo all'emendamento del deputato Pescatore nell'interesse della regolarità della cosa.

PRESIDENTE. L'articolo della Commissione è così concepito:

« Il risultamento dell'operazione di cui all'articolo precedente farà l'oggetto di una legge che il Governo presenterà al Parlamento entro il più breve termine possibile.

« In pari tempo sarà dal Governo presentata una legge che provveda all'esecuzione dell'articolo 5. »

Chiedo al signor ministro se accetti questa redazione della Commissione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ripeto che rifiuto l'emendamento del deputato Pescatore, che supporrebbe la possibilità di un decreto reale da confermarsi con legge.

PESCATORE. Il mio emendamento consisteva nello stabilire che si provvedesse sollecitamente alla formazione di quadri generali del personale di vari dicasteri, ed aveva per ciò proposto che si facesse per decreto reale. Ma se si vuole aggiungere che il decreto reale debba convertirsi in legge, io non mi oppongo. Ma giacchè ho la parola, pregherò il signor ministro di rispondere ad una mia domanda. Si è detto che si procederà alla revisione delle pensioni, si è detto anche implicitamente che la Commissione che procederà alla revisione delle pensioni sarà formata dal potere esecutivo; poi il ministro ha osservato che le leggi ed i regolamenti in esecuzione di legge, che sarebbero le norme indicate a questa Commissione dal Governo, non esistono. L'unico modo di rendere utile la deliberazione che ha già presa il Parlamento sarebbe adunque questa che, comunque voglia il Ministero formare la Commissione, con qualunque norma sia per procedere, non trovando una legge, un regolamento fatto, debba almeno fare un lavoro ben particolareggiato, esaminare una per una tutte quante le pensioni, e distribuirlo quindi ai deputati. (Mormorio) Ma questa proposta non ha nulla in sé d'impossibile, secondo pare che vorrebbe indicare con questo mormorio che odo intorno a me.

Ho l'onore di proporre alla considerazione della Camera una istituzione che io credo essenziale in uno Stato costituzionale, cioè l'istituzione del controllo. Questa Commissione, che sarebbe creata dal Governo per esaminare tutte le pensioni già concesse per l'addietro, sarebbe appunto un controllo temporario, straordinario per l'esame di ciò che si è fatto per l'addietro.

Ora egli è fuori di dubbio che se le operazioni di un controllo amministrativo denno riescir utili e corrispondere al fine che con esso ci proponiamo, è d'uopo che i risultamenti ne siano comunicati alla Camera, poichè in ultima analisi è pur sempre la Camera che deve deliberare, e pur sempre la Camera che per mezzo di una sua Commissione dovrà definitivamente pronunciarsi sovra tutte le singole pensioni; ma la Camera non potrà mai fare se non abbia sott'occhi un lavoro preparatorio che emani dallo stesso Governo. La Costituzione del Belgio, paese che conosce ed amministra molto bene le cose sue, creando la *Cour des comptes*, che è un vero controllo, ha stabilito costituzionalmente che essa nel corso dell'anno debba esaminare uno ad uno tutti gli atti del Governo, facendo sopra ciascuno quelle osservazioni che creda opportune, e consegnandole poscia tutte in un apposito

verbale che viene poi distribuito alla Camera dei deputati. Ora, io dico che qualcosa di simile si deve fare anche presso di noi, se no, lo ripeto, la Camera elettiva non potrà mai esercitare un vero controllo sopra tutti gli atti del Governo, perchè essi sono così svariati, complicati e molteplici che è impossibile che la Camera, distratta sempre da altri lavori, nel breve tempo della sessione annuale possa esaminarli, confrontarli cogli articoli del bilancio e portare un giudizio serio e ragionato sopra ciascuno di essi. E ciò che dico degli atti amministrativi in genere lo dico, eziandio degli atti in specie che fece il Governo passato relativamente alle pensioni. O noi vogliamo dilettarci a stabilire nudi principii astratti, a creare Commissioni, a fare inviti al Ministero, oppure vogliamo operare qualche cosa con frutto. Io non sosterrò che debba sin d'ora ordinarsi la creazione di una Commissione per parte della Camera; ma dico che una Commissione di revisione è da nominare, e che essa deve fare un lavoro minuto, particolareggiato, che dovrà quindi essere distribuito alla Camera, la quale vedrà ciò che meglio convenga decidere. Ma questo non può fare oggetto di un articolo di legge, quindi mi basta che il Ministero prometta alla Camera che farà procedere a questo esame, e gliene comunicherà i risultamenti, ed in tal caso consento a che sia detto che la regolarizzazione del personale, degli impieghi e degli stipendi si farà per decreto reale.

GALVAGNO, ministro dell'interno. L'onorevole deputato Pescatore domanda al Ministero la promessa di ciò che esso dovrà pur fare necessariamente.

Io suppongo questa legge approvata da tutti e tre i poteri, e chiedo come potrà il Ministero far approvare l'anno venturo il lavoro che si deve compiere in esecuzione di questa legge. Mi pare che questo sia un perder tempo.

PESCATORE. Ma ci si potrebbe dire che la Commissione ha esaminato tutto ed ha trovato che tutto era in regola.

GALVAGNO, ministro dell'interno. E la Camera non approverà il bilancio.

ROSELLINI, relatore. Faccio osservare che nell'articolo precedente si contemplano varie cose: vi si parla della formazione della pianta degli impiegati di ogni dicastero, la qual pianta potrebbe ordinarsi per decreto reale, almeno secondo l'avviso espresso dagli onorevoli preopinanti; ma in quel medesimo articolo si parla anche degli stipendi e delle pensioni di ritiro; e questa materia dovrebbe assolutamente regolarsi per legge: si vede adunque che dove si dicesse che il risultamento dell'operazione di cui all'articolo precedente sarà reso esecutivo per decreto reale, si direbbe troppo; mi pare che sarebbe necessario di fare una distinzione, e dire, a cagion d'esempio:

« Il risultamento delle operazioni di cui al primo paragrafo dell'articolo precedente farà oggetto di un decreto reale; il Governo presenterà al Parlamento, entro il più breve termine possibile, una o più leggi che provvedano all'esecuzione delle altre parti della legge presente. »

PESCATORE. Acconsento.

DEMARCHI. Io mi oppongo all'emendamento del deputato Rosellini.

Io pregherei il signor deputato Pescatore a voler fare una differenza tra i decreti reali e questa legge che deve essere una legge organica.

Il Ministero potrà benissimo fare dei decreti reali per stabilire il personale dei vari dicasteri; ma questi decreti reali forse non andranno sempre d'accordo fra loro; ora qui si tratta di fare una legge generale ed organica. Faccia il Ministero i suoi decreti reali provvisoriamente, ma poi quando si

tratterà d'organizzare definitivamente tutte le amministrazioni, allora si farà questa legge che è portata dall'articolo 8.

PESCATORE. Mi pare che l'aggiunta di questa parola: « tanto » possa provvedere a tutte le emergenze; intanto provveda il Ministero con decreti reali; quindi vedremo tutti questi decreti, e nulla toglie che o coll'iniziativa della Camera, o coll'iniziativa dello stesso Governo si provveda definitivamente all'organizzazione intera con una legge.

PRESIDENTE. L'emendamento dunque del deputato Pescatore porterebbe che « all'esecuzione dell'operazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo precedente provvederà intanto il Governo con decreti reali: il Governo presenterà poi una o più leggi entro il più breve termine possibile, onde provvedere all'esecuzione delle altre parti della presente legge. »

BARBIER. Il me semble que les mots: *il Governo provvederà*, soient inconstitutionnels. Le pouvoir législatif ne peut pas imposer au pouvoir exécutif l'obligation de présenter une loi. Si le pouvoir exécutif ne présentait pas une loi que deviendrait la disposition prise par le pouvoir législatif? Ceci est tout à fait inconstitutionnel. Les pouvoirs de l'Etat sont indépendants les uns des autres. D'ailleurs, que signifie faire une loi pour pourvoir à l'exécution d'une autre loi? On déclare par là que la loi est défectueuse, puisqu'elle exige l'appui d'une autre loi. Ceci est en opposition avec tous les principes législatifs.

Je demande donc la suppression de ces mots: « *il Governo provvederà*. »

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo per divisione.

La prima parte è così concepita: « All'esecuzione delle operazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo precedente provvederà intanto il Governo con decreto reale. »

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

Viene la seconda parte così concepita: « *il Governo presenterà*. »

BARBIER. J'ai demandé la suppression.

PRESIDENTE. « Il Governo presenterà, entro il termine più breve possibile, una o più leggi che provvedano all'esecuzione delle altre parti della legge presente. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero paragrafo.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Nessun impiegato civile potrà essere collocato in aspettativa o in disponibilità fino all'emanazione di una legge speciale in proposito, salvo nei casi di abolizione d'impiego o di cessazione dal medesimo per malattia. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti...

SINIO. Io credo pericoloso quest'articolo. Può darsi il caso in cui il Governo creda essenziale di togliere un impiegato ad una certa funzione. Come farà se vi ha una legge in contrario? A cagion d'esempio, il ministro degli esteri non crede più che un inviato all'estero sia adatto ai tempi ed alle circostanze; forse non meriterà più per qualche fatto recente tutta la fiducia che gli ispirava prima, non potrà richiamarlo? Come farà se non può metterlo in aspettativa? Certamente non abolirà la legazione per questo motivo, massime poi se si trattasse di una legazione importante. Siccome non ho intenzione d'imbarazzare il Governo, io non voterò per quest'articolo.

PESCATORE. Se non erro, fra le norme che ha pure deliberato la Camera sulla proposta della Commissione del bilancio vi è questa, che una parte del personale esuberante nei diversi Ministeri possa essere collocata in aspettativa. Io non vorrei che la Camera si contraddicesse, che proponesse prima una norma al Governo e poi che la distruggesse...

PRESEATONE. Parmi che per ora potrebbe bastare l'indicare che, per ciò che concerne l'aspettativa, potrà anche essere provveduto con una legge speciale.

PRESIDENTE. Parmi che il testo medesimo dell'articolo 10 provveda già a questa materia. **Esso è così concepito:** «In caso di assenza o di impedimento... Nessun impiegato civile potrà essere collocato in aspettativa o in disponibilità fino alla emanazione di una legge speciale in proposito, salvo nei casi di abolizione d'impiego o di cessazione dal medesimo per malattia».

La pongo ai voti (Non è approvato.)

QUAGLIA. Avendo io proposto un emendamento che non è stato accettato dalla Commissione, io desidero di prendere la parola per riproporlo alla Camera.

Esso è così concepito: «Verranno egualmente ammessi i reclami per falsa applicazione di regolamenti sulle pensioni di ritiro per lo addietro concesse».

Esso è fondato sopra due motivi principali. Uno è motivo di equità: se è giusto, se è legale, che si riducano le pensioni che eccedono il maximum stabilito dal regolamento, non è meno giusto, né meno legale che si diano aumenti a quelli che, secondo i regolamenti, avrebbero dovuto averli. Io non insisterò maggiormente in questo principio che mi pare chiarissimo. Il motivo politico è quest'altro:

Lo Statuto ha proclamato il principio della responsabilità ministeriale. Questa responsabilità ammette la sindacabilità di tutti gli atti; dunque i loro atti non devono mai essere decisi in prima ed ultima istanza; i loro atti devono essere soggetti a qualche sindacato; questo deve essere esercitato dal Parlamento. Tale principio è già stato svolto da alcuni nostri colleghi; ora, secondo le norme attuali, tutte le pensioni che emanano dal Ministero sono decise in prima ed in ultima istanza.

E ciò, a mio avviso, è illegale, per conseguenza credo che

se si rigetta l'emendamento da me proposto, si stabilisce in principio che tutti gli atti del Governo non siano sindacabili. La Commissione, per respingere la mia proposta, dice che vi sono vie aperte ai reclami quando si tratta di una questione di fatto. Io dico che non ve ne sono, e metto in mora la Commissione ad indicarmele. Io persisto quindi a dire che nello stato attuale della nostra legislazione gli atti ministeriali sono tutti sindacabili in prima ed in ultima istanza, e che adottando la mia proposta si gettano le basi di ciò che si desidera generalmente, ossia della responsabilità ministeriale.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Quaglia sia appoggiata.

(È appoggiata.) Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Quaglia, che è concepito in questi termini:

«Verranno egualmente ammessi i reclami per falsa applicazione di regolamenti sulle pensioni di ritiro per lo addietro concesse».

(Non è approvato.) Leggo l'intiera legge, poscia si passerà allo scrutinio segreto. (Vedi vol. Documenti, pag. 394.)

Risultamento della votazione:

Votanti 413
Maggioranza 37
Voti favorevoli 69
Voti contrari 44

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 11.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazione di petizioni.

La relazione di petizioni sarà letta e discussa. Seguirà la discussione della legge proposta dal deputato Quaglia, concernente l'aspettativa e l'impiego dei civili. La Camera si riunirà domani alle ore 10.

La Camera si riunirà domani alle ore 10. Seguirà la discussione della legge proposta dal deputato Quaglia, concernente l'aspettativa e l'impiego dei civili.

La Camera si riunirà domani alle ore 10. Seguirà la discussione della legge proposta dal deputato Quaglia, concernente l'aspettativa e l'impiego dei civili.